

PEC

Gentile
GEOM. FABIO D'AGOSTINO
fabio.dagostino@geopec.it

e, p.c. Spettabile
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)
protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it

e, p.c. Spettabile
A.R.P.A. DELLA LOMBARDIA
Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: **Linea elettrica in semplice terna a 220 kV n. 215 "Cesano Maderno – Rozzano CP",
campata 17-18 in Comune di Pregnana Milanese**

UICS 7825 _ Richiesta valutazione progetto nuovo complesso residenziale.

La scrivente società, in proprio e nella qualità di procuratrice di TERN A S.p.A., proprietaria della linea elettrica in oggetto, formula la presente in riscontro alla Sua comunicazione del 11/09/2024, avente ad oggetto la richiesta di valutazione di compatibilità del progetto di realizzazione di un nuovo complesso residenziale sui terreni risultanti al Catasto Terreni di proprietà della ditta IM.E.PO S.r.l. e della Sig.ra COLOMBO GIOVANNA, identificati dagli attuali mappali n. 52-149, foglio n. 3, del comune censuario di Pregnana Milanese, siti all'incrocio tra via Sauro e via Gallarate, in prossimità dell'elettrodotto richiamato in epigrafe.

Premettiamo che nella progettazione di opere di qualsiasi natura in prossimità dei nostri elettrodotti è necessario tener conto delle disposizioni dettate dalla seguente normativa:

- D.M. 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. *"Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne"*;
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G.U. 7 marzo 2001, n. 55) *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici"*;
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U. 29 agosto 2003, n. 200) *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle"*

esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108) e s.m.i. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.*

Ricordiamo che ogni modifica di volume e/o ogni cambiamento di destinazione d'uso delle aree esistenti, dovranno necessariamente risultare compatibili con il suddetto elettrodotto e, in particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici o luoghi di prolungata permanenza umana e conduttori elettrici, di seguito meglio specificata.

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 ed al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 uT, previsto per il valore di induzione magnetica dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

In proposito Le segnaliamo innanzitutto che i terreni interessati dal transito della linea elettrica in questione potrebbero essere gravati da servitù di elettrodotto per la realizzazione, esercizio e manutenzione della linea in oggetto, consensuale e/o coattiva, il cui atto costitutivo – se non già a mani della proprietà, consultabile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio – prevede delle clausole che dovranno essere rispettate in fase di progettazione e di realizzazione.

Esaminato l'elaborato pervenuto, al fine di poter confermare la compatibilità del progetto con le condizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.) e s.m.i. “Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne”, costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, si richiede la trasmissione di un elaborato integrativo riportante i prospetti/sezioni delle nuove costruzioni, con indicazione delle relative dimensioni in altezza.

Per quanto attiene eventuali piantumazioni segnaliamo che all'interno della fascia asservita, larga 20 metri per parte dell'asse della linea, non dovranno essere impiantati alberi di alto fusto e in ogni caso i rami dovranno essere mantenuti, a cura e spese della proprietà, ad una distanza maggiore di 7 metri dai conduttori degli elettrodotti, in modo di non dover richiedere la disattivazione della linea per interventi di sfondatura.

L'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 449/1988 sopra richiamato (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) e dalla norma CEI 64-7 ed a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 81/2008;

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto, di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 sopra citato, approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. n. 160 e relativi allegati) *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*, e fatte salve le eventuali determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, comunichiamo di seguito le *“Distanze di prima approssimazione”* (Dpa) determinate

secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al citato decreto, relative all'elettrodotto in oggetto e riferite all'asse di percorrenza della linea:

DPA destra: 22 metri

DPA sinistra: 21 metri

Verso di osservazione: da palo 17 a palo 18 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni)

Precisiamo che tali informazioni sono riferite alla porzione di linea in esame e potrebbero differire da quella fornite alle Pubbliche Amministrazioni in occasione della stesura del Piano di Governo del Territorio che invece attengono ad una porzione di linea maggiore, o in occasione di analoghe richieste pervenuteci, in seguito all'aggiornamento delle condizioni di calcolo.

Dall'esame dell'elaborato rileviamo che le opere in progetto risultano oggetto delle seguenti considerazioni:

- per quanto attiene le costruzioni *palazzina a*, *palazzina b* rileviamo che le stesse non interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalle Distanze di prima approssimazione, come sopra determinate.
- per quanto attiene la costruzione *box auto*, *palazzina c* rileviamo che le stesse interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalle Distanze di prima approssimazione, come sopra determinate.

Nel merito La informiamo che l'eventuale autorizzazione alla realizzazione di opere sulla striscia di terreno delimitata dalle Distanze di prima approssimazione, come sopra determinate, è di esclusiva competenza delle Pubbliche Amministrazioni.

Segnaliamo quindi tale situazione agli Enti in indirizzo ed invitiamo il Comune alle valutazioni di Sua competenza, tenendoci gentilmente informati, circa le determinazioni che dovessero essere assunte in ordine al progetto di costruzione in oggetto da realizzarsi in prossimità degli impianti elettrici preesistenti.

Eventuali richieste per la determinazione della "*Fascia di rispetto*", dovranno esserci inoltrate dalle autorità competenti.

Evidenziamo che la linea elettrica in questione è inclusa nell'ambito della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (R.T.N.) e costituisce opera di preminente interesse statale, esercita nell'interesse dello Stato per espletare il servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

Rammentiamo che per gli elettrodotti appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale, come il sopra menzionato, ogni opera da eseguirsi in prossimità/vicinanza degli stessi, stante la loro preesistenza, deve risultare compatibile coi disposti di legge in vigore, nello specifico in materia di distanze dai conduttori elettrici e dai sostegni, previo parere del gestore dell'elettrodotto.

Segnaliamo infine che la nostra linea elettrica è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale e può comunque determinare gravissimi danni a persone e/o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi

conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dagli artt. 83 e 117 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e dalle Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27.

In particolare, per le linee elettriche a 220 kV la distanza limite è di 7 metri.

Precisiamo sin d'ora che – durante l'esecuzione di eventuali lavori in prossimità della linea elettrica – alla scrivente società e/o a chi da essa incaricata, dovrà essere sempre garantita la possibilità di accedere alle infrastrutture elettriche, al fine di eseguire le attività ordinarie e straordinarie concernenti l'esercizio, la sorveglianza e la manutenzione degli elettrodotti. A tale proposito si richiede sin d'ora di non impegnare, nemmeno con opere provvisorie di cantiere, l'area prossima ai sostegni dell'elettrodotto posti nelle vicinanze delle opere in realizzazione.

Resta inteso in ogni modo che, considerata la preesistenza della conduttura elettrica, decliniamo fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle prescrizioni sopra citate o in dipendenza di uno stato di fatto creato dal richiedente.

Ricordiamo infine che le informazioni da Lei richieste costituiscono “*Informazioni Sensibili*”, ex art. 2, comma 1 lett. N) del D.Lgs. 61/2011, per cui tutte le informazioni, i dati e le valutazioni, specificate nella presente, trasmesse, in forma scritta, grafica o elettronica sono da intendersi come “*Informazioni Riservate*”. Tali informazioni rimangono di esclusiva proprietà della scrivente e sono concesse ai soli scopi della presente.

Si fa quindi espresso divieto di divulgare e/o comunque rendere note a soggetti terzi tali Informazioni Riservate, salvo consenso scritto da parte di TERNA S.p.A., e sarà Suo onere adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse, anche limitando il numero di vostri dipendenti, soci, amministratori, collaboratori o congiunti che avranno accesso alle informazioni.

Le Informazioni Riservate non potranno altresì essere da Lei trasferite, riprodotte o copiate, nemmeno in parte, salvo che per esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle finalità rappresentate o per ottemperare a obblighi di legge ovvero ad un legittimo ordine delle autorità giudiziarie e/o amministrative. In tali ultimi casi dovrà essere fornita alla scrivente idonea evidenza scritta del predetto obbligo di comunicazione.

Le Informazioni Riservate trasmesse rientrano nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 24 della Legge 241/1990, che esclude l'applicazione ad esse della normativa su diritto di accesso, e pertanto su di esse viene apposta la classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 della Legge 124/2007.

Il destinatario di tali informazioni riservate è ritenuto responsabile, in via esclusiva, per qualsiasi danno o pregiudizio venga arrecato alla sicurezza del sistema elettrico nazionale e che sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza di cui sopra, anche se commessi da soggetti collegati al ricevente. La scrivente si riserva, al verificarsi di tale eventualità, il diritto di adire le competenti Autorità per ottenere il risarcimento più idoneo.

È fatto obbligo di conservare le Informazioni riservate ricevute per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità rappresentate a TERNA S.p.A., restituendole o distruggendole al sopraggiungere di tale termine. Gli obblighi di riservatezza decadono

automaticamente qualora le Informazioni ricevute siano divenute di dominio pubblico, non in conseguenza di atto o comportamento vietato da Lei posto in essere, ovvero se possa essere dimostrato che erano da Lei già conosciute al momento della trasmissione.

Per eventuali informazioni e chiarimenti (rif. pratica UICS 7825) resta a disposizione il nostro Ing. Federico Cola - Tel. +39 320 4460996 - E-mail: federico.cola@terna.it.

Cordiali saluti.

Unità Impianti di Cislago
Il Responsabile
(Massimiliano Nebuloni)



All: un elaborato

DTNOR-UCS_MN/fc

Unità Impianti di Cislago – Via Cesare Battisti, 1450 – 21040 Cislago - Italia - Tel. +39 329 8074144 – E-mail: massimiliano.nebuloni@terna.it